



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. Verdi – P. Cafaro"

Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale

Sede centrale Via G. Verdi, n. 65 -76123 ANDRIA (BT)

Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45

Cod. Mecc. BAIC86300V

e-mail baic86300v@istruzione.it baic86300v@pec.istruzione.it (posta certificata)

Circolare interna n. 134

Andria, *(fa fede la data del protocollo)*

- A tutto il personale in servizio nell'IC VERDI CAFARO
- Ai genitori e agli alunni
- Al sito web
- All'Albo on line

E, p.c. al RSPP Matteo PLAZZO

S E D E

OGGETTO: PUBBLICAZIONE REGOLAMENTO AGGIORNATO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Si rende noto che su proposta del Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione e alla luce delle sopravvenute disposizioni governative, nazionali e regionali, il Consiglio di Istituto dell'IC VERDI CAFARO, in data 2 febbraio 2021, ha deliberato l'**aggiornamento** del "REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2", qui di seguito riportato.

Si confida nella rigorosa osservanza del predetto regolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Grazia SURIANO –

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3 comma 2 del D.l.vo n. 39/1



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro”
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale
Sede centrale Via G. Verdi, n. 65 -76123 ANDRIA (BT)
Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45

**REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE
ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021**
Aggiornato alla luce delle recenti disposizioni normative
Delibera n. 104 Consiglio di Istituto del 02.02.2021

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (docenti, personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le sedi di questa istituzione scolastica;
- Visti il “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
- Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020-2021, adottato con decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 2020;
- Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
- Visto il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, sottoscritto il 24 luglio 2020 dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali;
- Visto l’art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale” che resta in vigore fino alla data di cessazione dello stato di emergenza;
- Visto l’articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, come modificato dalla Legge 27/2020 che stabilisce che «Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero»;
- Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista la Circolare Ministero della Salute - 22/05/2020 - Prot. n. 17644;
- Visto il Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 15 maggio 2020;
- Visto il Decreto Ministeriale n° 80 del 3 agosto 2020 relativo all’adozione del “Documento di indirizzo per l’orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’Infanzia”;

Visto	l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante "Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza";
Visto	il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 in ambiente scolastico in vista della ripresa e/o dell'incremento delle attività indifferibili del 18/05/2020;
Visto	il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
Tenuto conto	del Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell'USR Veneto;
Vista	la Circolare del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, R.U. 1466 del 20/08/2020;
Vista	la Circolare n. 3/2020
Visto	il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, versione 21 agosto 2020, in merito alle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;
Vista	la Circolare n. 13 del 4/09/2020, Aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai lavoratori e alle lavoratrici "fragili";
Considerate	le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
Considerato	il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;
Considerata	l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione;
Considerata	l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
Considerata	l'esigenza di garantire la qualità dell'offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;

In considerazione delle recenti disposizioni, in particolare:

Vista	la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 0032850 del 12 ottobre 2020 "COVID-19: indicazioni per la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena";
Visto	il DPCM del 3 novembre 2020;
Vista	l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 413 del 6 novembre 2020: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste	le Indicazioni dettate dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione, prot. 1994 del 09/11/2020, che prevedono l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli istituti scolastici di ogni ordine e grado salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina;
Visto	il DPCM del 14 gennaio 2021;
Vista	l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 21 del 22 gennaio 2021: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti	gli Indirizzi operativi per la riapertura delle scuole nella Regione Puglia – Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 16 del 29/01/2021;

DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento, che aggiorna il precedente Prot. 3924 del 09/09/2020, recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in vista della ripresa delle attività didattiche in presenza

secondo il DPCM 14/01/2021.

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.C. "Verdi-Cafaro" di Andria (BT), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Servizio di Prevenzione e Protezione, ed ha validità per tutto il periodo dell'emergenza COVID-19.

3. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno apportate, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa approvazione del Comitato Scolastico per l'Emergenza COVID-19 e del Consiglio d'Istituto.

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Per l'intero Istituto è individuato nella persona del Dirigente Scolastico il Referente scolastico per COVID-19 che svolge un ruolo di interfaccia con il Referente ASL per l'ambito scolastico del Dipartimento di Prevenzione (DdP) ed ha il compito di creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. Il Dirigente Scolastico, a sua volta, designa Referenti COVID-19 i responsabili di plesso e un docente del corso ad indirizzo musicale che hanno il compito di segnalazione tempestiva delle emergenze, delle situazioni di pericolo e di eventuali infortuni. Per ogni responsabile di plesso e per il docente individuato del corso ad indirizzo musicale individua un sostituto. In caso di assenza del Dirigente, subentra uno dei due docenti collaboratori.

2. Il Dirigente Scolastico, nella qualità di referente scolastico per il COVID-19, deve comunicare al DdP, coadiuvato dai referenti covid designati, se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi; per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti;
- informare e sensibilizzare il personale scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte dal DPD.

Pertanto il registro elettronico, in ogni ordine di scuola, dovrà essere aggiornato con particolare cura e tempestività, anche per rispondere alle esigenze di tracciamento degli spostamenti di alunni e docenti, previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58.

2. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;
- b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, compresi le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli alunni.

3. Il Dirigente scolastico, una volta approvato dal Consiglio di Istituto, consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

4. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di informare il Dirigente Scolastico, il Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza e il Servizio di Prevenzione e Protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce quanto segue:

- a) **Pulizia.** Processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;
- b) **Igienizzazione.** Equivalente di detersione
- c) **Igienizzante (per ambienti).** Prodotto che ha come fine quello di rendere igienico, ovvero pulire eliminando le sostanze nocive presenti. Questi prodotti qualora riportino in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l'indicazione della specifica autorizzazione, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti (igienizzante per ambienti) ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita. Non avendo subito il processo di valutazione e autorizzazione dei PMC/Biocidi non possono vantare azione disinfettante e ricadono sotto al Regolamento (CE) N. 648/2004 sui detergenti.
- d) **Disinfezione.** Attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti ad abbattere la carica microbica di un ambiente, superficie, strumento, ecc. Per le attività di disinfezione si utilizzano prodotti disinfettanti (biocidi o presidi medico-chirurgici) la cui efficacia nei confronti dei diversi microrganismi, come ad esempio i virus, deve essere dichiarata in etichetta sulla base delle evidenze scientifiche presentate dalle imprese stabilita a seguito dell'esame della documentazione (che include specifiche prove di efficacia) presentata al momento della richiesta di autorizzazione del prodotto. I prodotti che vantano un'azione disinfettante si configurano come PMC o come Biocidi.
- e) **Sanificazione - Attività di sanificazione.** L'art. 1.1 e) del DM 7 luglio 1997, n. 274 del Ministero dell'Industria e del commercio definisce "sanificazione" quelle attività che riguardano il "complesso di procedimenti e di operazioni" che comprende attività di pulizia e attività di disinfezione che vanno intese "come un insieme di attività interconnesse tra di loro" quali la pulizia e la disinfezione. La sanitizzazione è un termine che viene utilizzato come sinonimo di "disinfezione". Come da nota del Ministero della Salute (58) "Anche i prodotti che riportano in etichetta "sanitizzante/ sanificante" si considerano rientranti nella definizione di prodotti biocidi". Il termine è riferito a prodotti contenenti principi attivi in revisione come biocidi disinfettanti che, tuttavia, non avendo completato l'iter di valutazione, non possono vantare l'efficacia disinfettante. Prodotti ad azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico).
- f) **Presidi Medico Chirurgici (PMC).** I prodotti disinfettanti che in accordo con il BPR ricadono sotto la normativa nazionale sono identificati con la denominazione di Presidi Medico Chirurgici (PMC). I PMC, per poter essere immessi in commercio sul mercato italiano, devono essere autorizzati dal Ministero della salute ai sensi del D.P.R. 392 del 6 ottobre 1998 e del Provvedimento 5 febbraio 1999, dopo opportuna valutazione degli studi presentati dai richiedenti all'Istituto Superiore di Sanità, che valuta la composizione quali-quantitativa, l'efficacia nei confronti degli organismi target, la pericolosità e la stabilità. Una volta autorizzati, i prodotti devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura: "Presidio medico chirurgico Registrazione n.... del Ministero della salute n."
- g) **Biocida.** L'articolo 3 del Regolamento (UE) N. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 (BPR) definisce «biocidi»: "qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all'utilizzatore, costituita da, contenente o capace di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica". I prodotti biocidi devono obbligatoriamente riportare in etichetta la dicitura

“Autorizzazione prodotto biocida n...”.

- h) **Droplet.** La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene soprattutto attraverso droplets, goccioline di diametro $\geq 5 \mu\text{m}$ che originano dagli atti del respirare, parlare, tossire e starnutire. Per le loro dimensioni i droplets viaggiano nell'aria per brevi distanze, generalmente inferiori a un metro, e possono direttamente raggiungere soggetti suscettibili nelle immediate vicinanze, come anche depositarsi su oggetti o superfici che diventano quindi fonte di diffusione del virus. Infatti, in questo caso, le mani che sono venute in contatto con gli oggetti così contaminati possono costituire veicolo di trasmissione per contatto indiretto quando toccano le mucose di bocca, naso e occhi.
- i) **Contatto stretto con un caso di COVID-19.** – Persona che è venuta a contatto con un'altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:
- Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano;
 - Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 metri anche indossando la mascherina;
 - Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l'uso di mascherine;
 - Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la distanza di due posti in qualsiasi direzione.
- j) **Quarantena.** – Periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 10 giorni;
- k) **Isolamento fiduciario.** – Periodo di isolamento e osservazione utilizzato per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l'isolamento fiduciario dura 10 giorni dalla comparsa della positività se il decimo giorno si effettua un test molecolare con risultato negativo. Se il soggetto diventa sintomatico, il periodo di isolamento dura almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi ed è accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14

giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenni, è tenuta a darne notizia all'Amministrazione Scolastica per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 – Misure per lo smaltimento di guanti e mascherine monouso

1. Guanti e mascherine non devono mai essere gettati per terra, ma vanno raccolti negli appositi contenitori e smaltiti nei rifiuti indifferenziati.

2. Non gettare i guanti e le mascherine monouso in contenitori non dedicati a questo scopo, quali, per esempio, cestini individuali dei singoli ambienti di lavoro, cestini a servizio di scrivanie o presenti nelle aule o presenti in altri luoghi frequentati e frequentabili da più persone, ma gettarli negli appositi contenitori presenti in corrispondenza delle uscite.

3. Prima della chiusura del sacco, il collaboratore scolastico provvederà al trattamento dell'interno del sacco mediante spruzzatura manuale (es. 3-4 erogazioni) di idonei prodotti sanificanti.

4. Il prelievo del sacco di plastica contenente le mascherine e guanti dovrà avvenire solo dopo chiusura da parte del personale addetto con nastro adesivo o lacci.

5. I sacchi opportunamente chiusi con nastro adesivo o lacci saranno assimilati a rifiuti urbani indifferenziati.

Art. 6 – Misure per gli assistenti amministrativi

1. Dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La norma consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime, ferma restando la necessità di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possano essere svolte in modalità agile, con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse. In ogni caso, viene confermato che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione.

2. Al fine di mantenere un livello di rischio di magnitudo basso, il personale ATA addetto agli uffici deve rispettare le seguenti istruzioni:

- Non è mai consentito togliere la mascherina chirurgica se si è in presenza di altre persone;
- Disinfettare metodicamente le superfici e degli strumenti di lavoro;
- Igienizzare spesso le mani soprattutto dopo aver maneggiato oggetti pervenuti dall'esterno (documenti, posta, pacchi, etc.).

3. Vietare l'accesso agli uffici di segreteria al personale non addetto, utilizzare per il ricevimento del pubblico o del personale scolastico gli appositi sportelli muniti di barriere in plexiglass.

Art. 7 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). In questi casi è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno

segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso i front-office delle sedi scolastiche un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori/tutor degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 8 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. Le famiglie sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti e del Patto di Corresponsabilità sottoscritto con la scuola, pertanto sono obbligate ad informare tempestivamente il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19 di plesso, nel caso in cui:

- Il proprio figlio dovesse assentarsi per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- Il proprio figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

2. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente o prenotazione sul registro elettronico, salvo casi particolari.

3. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia.

4. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 9 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Le aule dell'Istituto scolastico sono dislocate in più plessi e ciascuna sede è suddivisa in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell'edificio scolastico su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli studenti durante la ricreazione restano in aula al loro posto o sostano nelle vicinanze sotto la vigilanza degli insegnanti purché sia possibile mantenere il distanziamento fisico.

Art. 10 – Modalità di ingresso/uscita

1. Al fine di impedire passaggi incrociati, ovvero interferenze in corrispondenza degli accessi, l'entrata e l'uscita deve avvenire mediante porte dedicate e chiaramente identificate con opportuna segnaletica di "Ingresso" e di "Uscita". Anche la viabilità interna è segnalata favorendo un verso di marcia a senso unico.

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso negli edifici scolastici è regolamentato da apposita delibera del Consiglio di Istituto. In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere nella zona appositamente delimitata del cortile il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno che all'esterno delle pertinenze della scuola, ossia i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. I docenti devono essere presenti a scuola nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni e assicurano la vigilanza nel cortile.

Gli ingressi saranno scaglionati per tutti gli ordini di scuola con determina del dirigente scolastico.

2. Al suono della campana di ingresso gli alunni, in fila indiana, guidati dai docenti, devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso predisposti per ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo rispetto al suono della campana saranno accompagnati nelle aule dai collaboratori scolastici nel rispetto del distanziamento fisico.

3. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. Tutti i docenti durante le operazioni di ingresso degli alunni devono essere presenti a scuola nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata nell'ambito della quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico. Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni agli edifici.

6. A partire dal suono della campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

7. L'ingresso e l'uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato, in fila indiana, garantendo l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale e osservando le indicazioni fornite dalla segnaletica orizzontale (a pavimento) e verticale.

8. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere

preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

9. È ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare alle seguenti regole di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione;
- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- l'accesso alla struttura in caso di effettiva necessità e dopo autorizzazione del DS da parte di un solo genitore (o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale), avviene nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura e deve essere strettamente limitata alle operazioni da compiersi.

Art. 10 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota mediante apposito cartello. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. Per mettere in pratica il principio del distanziamento fisico, che costituisce una delle più importanti misure di prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, è stato individuato il numero massimo di persone che ogni aula può contenere, utilizzando le istruzioni di seguito riportate:

- Distanziamento tra le rime buccali degli alunni = min. 1 m (calcolato dalla posizione seduta al banco dello studente, in situazione di staticità).
- Distanza tra docente e alunno, ovvero tra cattedra e banco più prossimo ad essa = min. 2 m.
- Distanza per i passaggi tra le file di banchi: distanza minima = 0,6 m; distanza ottimale $\geq 0,8$ m.

Distanza minima	Distanza accettabile	Distanza ottimale
0,6 m	$> 0,6$ e $< 0,8$	$\geq 0,8$

Presupponendo l'utilizzo di banchi monoposto di dimensioni 0,5 x 0,7 m e di cattedre aventi dimensioni 1,4 x 0,7 m, nella seguente figura si rappresentano due tipologie di layout adottate.

- **Tipo A:** coppie di banchi accostati a distanza minima di 0,3 m, garantendo una distanza tra gli alunni di 1 m, e passaggi tra le file di banchi aventi larghezza minima di 0,6 m.
- **Tipo B:** file di banchi accostati a distanza minima di 0,6 m.

Sono state adottate anche tipologie di layout che includono entrambe le soluzioni.

l'utilizzo di adeguati dispositivi che non devono far venir meno la possibilità di essere riconosciuti e di mantenere un contatto ravvicinato con i bambini piccoli e tra i bambini stessi (es. sono raccomandabili l'utilizzo di visierine "leggere" e, quando opportuno, dei guanti di nitrile).

3. L'ingresso dei bambini, accompagnati da un solo genitore/tutor, come pure l'uscita, deve avvenire in modo differenziato per sezione o per gruppi secondo orari che saranno stabiliti con determina del dirigente scolastico

4. Le attività educative dovranno consentire la libera manifestazione del gioco del bambino, l'osservazione e l'esplorazione dell'ambiente naturale all'esterno, l'utilizzo di giocattoli, materiali, costruzioni, oggetti nelle diverse forme già in uso presso la scuola dell'infanzia, frequentemente igienizzati.

5. Non è consentito l'uso di giocattoli portati da casa né è possibile scambiarli.

6. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, l'esperienza educativa potrà svolgersi anche all'aperto, negli spazi predisposti e delimitati, protetti e privi di elementi di pericolo.

Art. 12 - Utilizzo dei servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è consentito ad una sola persona per volta. Per accedere ai servizi igienici ci si dovrà rivolgere al collaboratore scolastico di pertinenza per chiedere la chiave. Prima di entrare bisogna igienizzare le mani. Il tempo di permanenza nel bagno deve essere limitato.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, di tirare lo sciacquone, di lavarsi accuratamente le mani e all'uscita igienizzarle nuovamente.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare le necessità e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

5. I collaboratori scolastici assicureranno che nei bagni le finestre siano sempre aperte.

6. Per la scuola dell'infanzia, una sezione per volta, i docenti accompagnano i bambini ai servizi.

Art. 13 - Refezione scolastica

1. La somministrazione del pasto nella scuola dell'infanzia deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile.

2. L'erogazione del servizio di refezione è consentito all'interno dell'aula didattica, purché la stessa venga opportunamente areata e igienizzata al termine della lezione e al termine del pasto stesso.

Art. 14 - Uso della sala docenti

1. L'accesso alla sala docenti deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata del locale, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. La capienza massima della sala docenti della Scuola Secondaria di 1° grado è di max 10 persone.

2. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

3. Il docente, nel rispetto delle indicazioni riportate sulla porta di accesso relative alla capienza massima, ovvero al numero di docenti che possono essere presenti, deve verificare se detto numero è stato raggiunto, nel caso sia stato raggiunto deve aspetterà che uno dei colleghi esca prima di poter entrare.

Art. 15 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni degli organi collegiali devono essere svolti solo in con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato, avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.

Art. 16 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio

frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, in corrispondenza degli accessi, negli uffici, in corrispondenza dell'accesso ai bagni, in corrispondenza di ciascuna aula sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

4. I fazzoletti con reflussi organici vanno buttati in apposite bustine di cui ognuno dovrà dotarsi, che, sigillate, saranno deposte in appositi contenitori.

Art. 17 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano giornalmente alla pulizia e disinfezione di tutte le superfici, secondo quanto definito dal cronoprogramma. Gli interventi saranno documentati nell'apposito registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre porre particolare attenzione:

- agli ambienti di lavoro e le aule;
- alle palestre;
- alle aree comuni;
- alle aree ristoro e mensa;
- ai servizi igienici e agli spogliatoi;
- alle attrezzature e postazioni di lavoro e/o laboratori ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla disinfezione di tutte le superfici (ivi comprese maniglie delle porte e pulsantiere), con prodotti a base di cloro e/o alcool al tenore minimo 70% dell'aula interessata e di tutti gli ambienti che il soggetto positivo al tampone ha soggiornato per un tempo sufficiente a determinare una condizione di "contatto stretto". Per ragioni di sicurezza le aree interessate dagli interventi di disinfezione, devono essere inibite temporaneamente all'accesso di personale non interessato a tale operazione.

3. Misure organizzative.

- La pulizia ordinaria con normali detergenti riduce la quantità di virus presente su superfici e oggetti, riducendo il rischio di esposizione.
- Il rischio di esposizione è ridotto ancor più se si effettuano procedure di disinfezione utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi).
- È importante la disinfezione frequente di superfici e oggetti quando toccati da più persone.
- Effettuando la disinfezione di una superficie dopo la sua pulizia è possibile ridurre ulteriormente il rischio di diffondere l'infezione. L'uso dei disinfettanti autorizzati rappresenta una parte importante della riduzione del rischio di esposizione al COVID-19.
- I disinfettanti devono essere utilizzati in modo responsabile e appropriato secondo le informazioni riportate nell'etichetta. Non mescolare insieme candeggina e altri prodotti per la pulizia e la disinfezione: ciò può causare fumi che possono essere molto pericolosi se inalati.
- Bisogna indossare sempre guanti adeguati per i prodotti chimici utilizzati durante la pulizia e la disinfezione, ma potrebbero essere necessari ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI, specie per i prodotti ad uso professionale) in base al prodotto.
- Garantire sempre una adeguata ventilazione e ricambio d'aria.
- Effettuare la registrazione delle azioni intraprese, specificando data, ora, persone responsabili, ecc. e salvare tutta la

documentazione che può essere generata.

4. **Attività di sanificazione in ambiente chiuso.** Se l'ambiente (aula, laboratorio o ufficio) dove ha soggiornato un soggetto positivo al tampone non viene occupato da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di detto tempo.

- La maggior parte delle superfici e degli oggetti necessita solo di una normale pulizia ordinaria.
- Interruttori della luce e maniglie delle porte o altre superfici e oggetti frequentemente toccati dovranno essere puliti e disinfettati utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida: maniglie delle porte, interruttori della luce, postazioni di lavoro, telefoni, tastiere e mouse, servizi igienici, rubinetti e lavandini, schermi tattili.

Pertanto:

- Pulire, come azione primaria, la superficie o l'oggetto con detergenti/igienizzanti.
- Disinfettare se necessario utilizzando prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati, evitando di mescolare insieme candeggina o altri prodotti per la pulizia e la disinfezione.
- Rimuovere i materiali morbidi e porosi, come tappeti e sedute, per ridurre i problemi di pulizia e disinfezione.

5. Durante le operazioni di pulizia assicurare la ventilazione degli ambienti.

6. Durante le operazioni di pulizia i collaboratori scolastici devono indossare –i dispositivi di protezione individuale indicati al punto 8 della scheda di sicurezza, relativa al prodotto di pulizia utilizzato, fornita dal produttore/fornitore. Dopo l'uso i dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 18 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, senza creare allarmismi o stigmatizzazioni:

- L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico per COVID-19.
- Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
- Il collaboratore scolastico in servizio al piano di competenza deve accompagnare l'alunno nella stanza/area di isolamento COVID-19.
- Procedere all'eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale scolastico individuato, mediante l'uso del termometro che non prevede il contatto.
- Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio, malattie croniche preesistenti e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e dovrà indossare un dispositivo di protezione per le vie respiratorie di tipo FFP2 fino a quando l'alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
- Far indossare una mascherina chirurgica all'alunno se ha un'età superiore ai 6 anni e se la tollera.
- Dovrà essere dotato - di un dispositivo di protezione per le vie respiratorie di tipo FFP2 chiunque entri in contatto con il caso sospetto.
- Fare rispettare, in assenza di mascherina, l'etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
- Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l'alunno sintomatico è tornato a casa.
- I genitori devono contattare il pediatra/medico di medicina generale per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al Dipartimento di Prevenzione.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.

2. Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la

totale assenza di sintomi). La conferma di avvenuta guarigione prevede l'effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l'uno dall'altro. Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l'isolamento.

Il referente scolastico COVID-19 di Istituto deve fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi.

I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell'ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.

3. Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV-2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.

4. In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra/medico di medicina generale che redigerà una attestazione da cui evincere che lo studente può rientrare a scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

5. Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio:

- L'alunno deve restare a casa.
- I genitori devono informare il pediatra/medico di medicina generale.
- I genitori dello studente devono comunicare l'assenza scolastica per motivi di salute.
- Il pediatra/medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel precedente punto.

6. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:

- Assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitare e ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina Generale (MMG, Medico curante) per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l'eventuale prescrizione del test diagnostico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il Dipartimento di Prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e per le procedure conseguenti.
- Il Dipartimento di prevenzione provvede all'esecuzione del test diagnostico e si procede come indicato al precedente punto.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.
- Si sottolinea che gli operatori scolastici hanno una priorità nell'esecuzione dei test diagnostici.

7. Nel caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio:

- L'operatore deve restare a casa.
- Informare il MMG.
- Comunicare l'assenza dal lavoro per motivi di salute, con certificato medico.
- Il MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo comunica al DdP.
- Il DdP provvede all'esecuzione del test diagnostico.
- Il DdP si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti.
- Il DdP provvede ad eseguire il test diagnostico e si procede come indicato nel precedente punto.
- In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19, il MMG redigerà una attestazione che l'operatore può

rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui al punto precedente e come disposto da documenti nazionali e regionali.

8. Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe:

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica da intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai di COVID-19 nella comunità.

9. Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione della quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

10. Qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.

Art. 19 - Gestione in caso di persona risultante positiva al SARS-CoV-2

1. In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell'indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione. Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;
- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

2. La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all'interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l'invio di unità mobili per l'esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale circolazione del virus.

Art. 20 - Gestione del caso sospetto di Covid-19 in ambito scolastico

1. In presenza di soggetti (alunni, personale docente e ATA) che rispondano alla definizione di caso "sospetto", possibile e/o probabile di COVID-19 (presenza di sintomatologia compatibile o di link epidemiologico), sono previste le seguenti azioni:

- a) Se a casa, permanenza al domicilio in isolamento; in caso di insorgenza dei sintomi a scuola, il soggetto deve indossare mascherina chirurgica e essere immediatamente allontanato, con contestuale coinvolgimento di genitori/tutori in caso di minore.
- b) Comunicazione tempestiva al medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS), del proprio stato di "sospetto COVID" da parte del soggetto o, in caso di minore, da parte di genitori/tutori.
- c) Triage telefonico del MMG/PLS;
 - In caso di esclusione su base clinica del "sospetto": rientro in comunità a seguito di guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG;
 - In caso di conferma su base clinica del "sospetto": prescrizione del test diagnostico ai sensi della circolare

prot. n. 0000705 del 08.01.2021 del Ministero della Salute.

d) Se il test diagnostico risulta POSITIVO:

- Segnalazione del caso al Referente ASL Covid-19, anche per il tramite del Referente COVID-19 della scuola;
- Presa in carico da parte del medico curante;
- Contact tracing e prescrizione di quarantena dei contatti familiari e comunitari da parte del medico curante;
- Contact tracing e prescrizione di quarantena dei contatti scolastici a cura del TOSS Covid-19.

e) Se il test diagnostico risulta NEGATIVO:

- Rientro del soggetto in comunità presentando l'attestazione di esito del test; in caso di sintomi, non prima della completa guarigione clinica.
- Nel caso in cui l'assenza dell'alunno sia durata meno di 10 giorni, non è necessario il certificato medico (L.R. del 30 dicembre 2020, n. 35, art. 28). Nei casi di assenza per malattia (<10 giorni) in cui sia stato escluso su base clinica il sospetto di COVID-19, gli Istituti possono richiedere all'atto della riammissione una autocertificazione da parte del genitore o dell'alunno maggiorenne (si allega fac simile).

Art. 21 - Gestione di una persona risultante contatto stretto di un contatto stretto di un caso

1. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Art. 22 - Gestione degli studenti con disabilità

1. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, il docente di sostegno e il personale addetto all'assistenza dei disabili deve usare unitamente alla mascherina chirurgica guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (per esempio una visiera in plexiglass).

Art. 23 - Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili e la sorveglianza sanitaria

1. Fin dall'inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia. Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

2. Ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata la "sorveglianza sanitaria eccezionale" per i "lavoratori cosiddetti fragili o che si riconoscano in questa condizione.

3. La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente, su richiesta del lavoratore. La richiesta deve sempre essere indirizzata al Dirigente Scolastico che provvederà a trasmetterla al Medico competente, con il quale concorderà le modalità per l'espletamento della visita medica.

4. Le eventuali richieste di visita dovranno essere corredate della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata (che dovrà essere trasmessa solo al Medico Competente, previa sua richiesta, e non alla Scuola), a supporto della valutazione del Medico Competente.

5. All'esito della valutazione, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo nei casi che non consentano soluzioni alternative. Resta ferma la necessità di ripetere periodicamente la visita anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

6. Per studenti fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di

prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo con il pediatra/medico di famiglia nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta altresì agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.


Art. 24 – Test diagnostici

1. A tutto il personale scolastico (docenti e ATA), incluso il personale supplente, sarà data l'opportunità di effettuare test diagnostici in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché sarà data l'opportunità di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica. Saranno adottati i seguenti criteri:

- volontarietà di adesione al test;
- gratuità dello stesso per l'utenza;
- svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche.

Allegati al presente Regolamento

Allegato 1: Schema riassuntivo



Allegato 2: GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, ORDINARIE E STRAORDINARIE

Nella seguente tabella sono state riprese alcune attività primarie che devono essere svolte all'interno dei locali scolastici con una frequenza indicativa basata su alcuni dati bibliografici e su indicazioni dettate dall'INAIL (Direzione Regionale Sicilia) pubblicate su "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche – Istruzioni per l'uso", in cui si entra più nel dettaglio delle attività con un'indicazione di frequenza di giornaliera (G una volta al giorno, G2 due volte al giorno), settimanale (S una volta a settimana, S3 tre volte a settimana), mensile e annuale (A una volta all'anno, A2 due volte all'anno, A3 tre volte all'anno). In base all'organizzazione ogni Datore di lavoro declina le proprie specifiche attività con una frequenza maggiore o minore.

Attività	Frequenza
Sanificazione delle tazze WC/turche e orinatoi, contenitore degli scopini WC e zone adiacenti a servizio dei discenti. Lavaggio pavimenti.	G2
Ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici (sapone, carta igienica, ecc.)	G2
Pulizia a fondo con disinfettante dei servizi igienici (pavimenti, sanitari, arredi e accessori).	G2
Pulizia e sanificazione a fondo dei servizi igienici, lavaggio e asciugatura degli specchi presenti, delle attrezzature a uso collettivo, delle rubinetterie e delle zone adiacenti, dei distributori di sapone e carta. Oltre al lavaggio tramite l'uso di appositi prodotti quali detersivi, disinfettanti e disincrostanti, sarà necessario far aerare i locali e successivamente spruzzare un deodorante.	G
Pulizia e sanificazione dei giochi (Scuola dell'infanzia)	G
Spazzatura di tutti i pavimenti (comprese scale, pianerottoli e servizi igienici)	G
Pulizia di interruttori elettrici, maniglie, o comunque tutti i punti che vengono maggiormente toccati.	G
Lavaggio di pavimenti degli spogliatoi della palestra.	G
Pulizia e disinfezione delle attrezzature delle palestre.	G
Pulizia e disinfezione degli arredi di uso quotidiano nelle aule banchi, sedie, cattedra, tastiere, telefoni, pulsanti, attaccapanni, eccetera.	G

Lavaggio delle lavagne.	G
Spolveratura "a umido" di scrivanie, banchi, cattedre, tavoli.	G
Rimozione dell'immondizia e pulitura dei cestini getta-carte e dei diversi contenitori porta rifiuti; raccolta dei rifiuti e trasporto verso i punti di raccolta.	G
Rimozione dei rifiuti dai cestini situati nelle aree esterne all'edificio.	G
Lavaggio dei pavimenti delle aule, degli uffici e dei corridoi, della palestra. Lavaggio e sanificazione delle brandine.	G
Pulizia dell'ascensore, se presente nell'edificio scolastico, relativamente a pavimento, pareti e pulsantiere interne e ai piani.	G
Pulizia di corrimani e ringhiere.	G
Pulizia delle macchine utilizzate nei laboratori.	G
Pulizia e sanificazione della portineria.	G
Pulizia di strumenti musicali fissi per aule di musica, conservatori, scuole musicali, ecc.	G
Pulizia di porte, cancelli e portoni.	G
Pulizia di attrezzatura ludica esterna e interna.	G
Lavaggio a fondo dei pavimenti con disinfettante dopo spazzatura e pulizia.	G
Pulizia e disinfezione di tutti i tavoli e sedie delle mense, nonché dei ripiani di lavoro, delle maniglie degli sportelli di arredi, carrelli ecc.	G
Eliminazione di macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportelli.	S3
Spolvero dei monitori dei computer nell'aula di informatica.	S3

Attività	Frequenza
Aspirazione/battitura pavimenti tessili, stuoie e zerbini.	S3
Pulizia dei cortili e delle aree esterne	S3
Lavaggio dei cestini gettacarte, al bisogno e comunque almeno....	S3
Lavaggio pareti piastrellate dei servizi igienici	S
Spolveratura "a umido" di arredi vari non di uso quotidiano	S
Pulizia dei vetri dei corridoi, degli atrii e delle porte a vetri.	S
Pulizia dei computer nel laboratorio informatico, delle fotocopiatrici, delle stampanti e dei corpi radianti.	M
Spolveratura di tutte le superfici orizzontali (comprese eventuali ragnatele a soffitto)	M
Pulizia dei vetri interni delle finestre di aule, uffici,....	M
Aule convegni, teatri, aula magna (mensile o dopo ogni utilizzo)	M
Rimozione di polvere e ragnatele dalle pareti e dai soffitti.	A3
Aspirazione della polvere e lavaggio di tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette dell'aerazione (aria condizionata), termoconvettori, canaline,...	A3
Lavaggio delle tende non plastificate	A2
Pulizia dei vetri esterni delle finestre e davanzali delle aule, degli uffici, della palestra	A2
Pulizia a fondo delle scaffalature della biblioteca e dell'archivio utilizzando per lo scopo, se necessario, anche un idoneo aspirapolvere o panni che siano stati preventivamente trattati con prodotti atti ad attirare e trattenere la polvere.	A2
Pulizia delle aree verdi	A2
Pulizia delle bacheche	A2
Pulizia di targhe, insegne e suppellettili.	A2
Lavaggio di punti luce e lampade.	A
Lavaggio e disinfezione delle pareti lavabili di aule, palestra, uffici...	A
Pulizia e disinfezione di locali adibiti a custodia di materiale non in uso situati nei seminterrati, negli archivi, sulle scaffalature aperte e nel magazzino dei prodotti e degli attrezzi.	A

ALLEGATO 3 - AUTOCERTIFICAZIONE RIENTRO A SCUOLA PER ASSENZA PATOLOGIE NO COVID-19

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto _____

Oggetto: **Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per patologie NON Covid19- correlate.** (fino a 3 giorni scuola infanzia ovvero fino a 10 giorni per gli altri ordini di scuola)

li/la sottoscritto/a _____,
nato/a a _____ () il __/__/____, residente nel comune di _____,
_____ , alla via _____ n. _____

Codice Fiscale _____.

In qualità di genitore o tutore di _____ (cognome)
_____ (nome), nato/a a _____ ()

Il __/__/____, assente dal __/__/2021 al __/__/2021,

{compilare in caso di minore o di soggetto sottoposto o tutela}

DICHIARA

ai sensi della normativa vigente in materia e consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 DPR n. 445/2000, di avere informato il (barrare la voce attinente)

Pediatra di Famiglia

Medico di Medicina Generale

Dr.ssa/Dr. _____ (cognome in stampatello) _____

(nome in stampatello) il/la quale non ha ritenuto necessario sottoporre [lo/la studente/ssa] al percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per Covid-19, in quanto l'assenza deriva da patologie NON Covid19-correlate.

Consapevole dell'importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività,

CHIEDO

la riammissione presso l'Istituto scolastico _____.

Data, __/__/2021

Firma del genitore/tutore o dell'alunno maggiorenne

A